



Sentenza n. 14417/2015 pubbl. il 17/11/2015

RG n. 12507/2011

Repert. n. 17117/2015 del 17/11/2015
n. 12507/2011 r.g.d.c.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dr.ssa Luigia Stravino, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n.12507/2011 R.G.

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di conto corrente bancario

TRA

, rappresentato e difeso dall'Avv. _____ presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in

OPPONENTE

CONTRO

Deutsche Bank S.p.A., in persona del procuratore speciale, _____, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Rainone, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv _____

OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 3-7-2015 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta appare infondata e, pertanto, va rigettata.

_____ ha impugnato il decreto ingiuntivo n.100372011, con il quale veniva ad esso intimato il pagamento, unitamente a _____, della somma di euro 8391,97, oltre interessi e spese, a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 507-040396, cointestato ai debitori ed acceso presso la Deutsche Bank SpA, Sportello di Napoli 1, in data 7-12-2005.

Il _____ adduceva a motivi dell'opposizione il difetto di capacità processuale della parte ricorrente; l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo; l'inesistenza del credito azionato; la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'applicazione d'interessi usurari.

Si costituiva in giudizio la Deutsche Bank resistendo all'opposizione.

Ciò posto, in via preliminare va respinta l'eccezione sollevata dall'opponente di difetto di capacità processuale della parte ricorrente.

pagina 1 di 4

Firmato Da: BONELLI MARIA NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: edf9 - Firmato Da: STRAVINO LUIGIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ad09





Sentenza n. 14417/2015 pubbl. il 17/11/2015

RG n. 12507/2011

Repert. n. 17117/2015 del 17/11/2015

Contrariamente a quanto asserito dal Palomba, il legale rappresentante p.t., in persona del quale ha agito la Deutsche Bank, risulta compiutamente identificato con il nominativo di

... sia nell'intestazione del ricorso, che nella procura alle liti apposta a margine dello stesso. Parte ricorrente ha, inoltre, documentato la fonte del potere di rappresentanza del depositando la procura n.142.567 Rep., n.22.442 Racc..

Appare, inoltre, infondata la contestazione di parte opponente per cui nell'estratto conto prodotto dalla banca non sarebbero annotati i movimenti e le partite debitorie e creditorie, che avrebbero determinato il saldo oggetto della richiesta d'ingiunzione.

Ed invero, l'opposta ha depositato gli estratti conto del conto corrente bancario in oggetto dal di dell'accensione sino alla chiusura, unitamente agli scalari e ai riepiloghi di liquidazione del conto corrente, contenenti tutte le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti, i tassi d'interesse praticati in relazione al conto corrente n.40396, cointestato al Palomba.

Né può attribuirsi rilievo alcuno alla doglianza di parte opponente per cui l'estratto conto non sarebbe mai stato notificato dalla banca all'ingiunto.

Giova ricordare che "le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere; a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette risultanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione"(Cassazione civile, sez. I, 15/09/2000, n. 12169; Conforme Cassazione civile, sez. I, 21/07/2000, n. 9579).

Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale che si condivide, la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce anch'essa trasmissione ai sensi dell'art.1832 cc.

A ciò va aggiunto che nella fattispecie de qua la prova dell'avvenuta trasmissione degli estratti conto, contestata dal ..., può trarsi, in via presuntiva, dalla produzione in giudizio delle copie degli estratti conto da parte della Deutsche Bank nonché dalla durata non irrilevante (tre anni circa) del rapporto di conto corrente e, infine, dalla circostanza che la contestazione della contabilità era stata effettuata dal ... già prima dell'emissione del decreto ingiuntivo (v.lettera raccomandata del 17-4-2008 recapitata all'istituto di credito il 24-4-2008, allegata alla produzione dell'opponente).

Non appare, inoltre, condivisibile la doglianza dell'opponente, per cui la banca non avrebbe potuto pretendere dallo stesso il pagamento di un saldo determinato anche dall'addebito sul conto corrente in oggetto dell'importo rinveniente dall'utilizzo di una carta di credito richiesta dalla sola ..., non avendo il ... mai assunto tale obbligazione.

Ed invero, è documentalmente provato che il ... e la ..., con la sottoscrizione del contratto di conto corrente n.40396, aderirono al modulo "db Classic"(v.contratto di conto corrente, documento di sintesi relativo al contratto di conto corrente "db Classic" n.040396 sottoscritti dal ... e dalla ... in data 7-12-2005). In pari data essi sottoscrissero il modulo di adesione "db Classic", nel quale tra l'altro era contenuta la dichiarazione di avere ricevuto copia del modulo e del regolamento. I predetti sottoscrissero il 7-12-2005 anche il Regolamento, nel quale era espressamente previsto che l'aderente "in fase di adesione al programma db Classic o successivamente, poteva richiedere, mediante la sottoscrizione del modulo di richiesta della carta di credito, l'emissione della carta Deutsche Bank MasterCard".

Risulta versata in atti anche la richiesta di carta di credito a firma di ..., in cui è specificamente indicato il conto corrente n.40396 ai fini dell'addebito automatico delle rate del rimborso.

L'opponente ha chiesto, inoltre, la rideterminazione dei saldi debitori (sia di quello riconosciuto di euro 600,95 esistente alla data dell'11-3-2008, che di quello non riconosciuto di euro 6936,93 esistente alla

pagina 2 di 4

Firmato Da: BONELLI MARIA NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: edf69 - Firmato Da: STRAVINO LUGIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db0c9





Sentenza n. 14417/2015 pubbl. il 17/11/2015

RG n. 12507/2011

Report n. 17117/2015 del 17/11/2015

data del 26-3-2008) del conto corrente in oggetto depurando della capitalizzazione trimestrale degli interessi, degli interessi usurari e delle spese e commissioni non pattuite.

Ebbene, la censura appare infondata.

Quanto alla capitalizzazione degli interessi, si osserva che il contratto di conto corrente in oggetto è stato stipulato nel 2005, ossia successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del febbraio 2000 (entrata in vigore 22-4-2000).

Il legislatore con l'art. 25 del D.L.vo 4 agosto 1999 n. 342 ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 T.U.B. conferendo al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. A seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che, nell'ambito dello stesso conto corrente, sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Ebbene, nell'ipotesi in esame è documentalmente provato che la capitalizzazione degli interessi, attivi e passivi, fu pattuita con la medesima periodicità trimestrale.

Appare, inoltre, generica l'eccezione, sollevata dall'opponente, relativa all'applicazione da parte della banca di interessi calcolati oltre i valori dei tassi soglia.

Il Palomba non indica il tasso d'interesse effettivo praticato dalla banca, né i gli sforamenti del tasso soglia cd. antiusura in relazione ai singoli periodi.

Né tantomeno produce i decreti ministeriali determinativi del tasso soglia, applicabili "ratione temporis" alla fattispecie, che era suo onere allegare, trattandosi di atti di normazione secondaria.

Parimenti si appalesa estremamente generica la richiesta di depurazione del saldo di conto corrente dalle spese e commissioni non pattuite per iscritto, non avendo l'opponente precisato quali fossero tali spese e commissioni.

Osserva, inoltre, il Giudicante che non possa essere attribuita valenza alcuna al disconoscimento della documentazione prodotta in copia fotostatica, operato dall'opponente in sede di prima memoria ex art. 183 co.6 cpc.

A prescindere dal rilievo per cui il detto disconoscimento si appalesa immotivato e generico, occorre innanzitutto evidenziare che lo stesso è stato effettuato tardivamente, in quanto avrebbe dovuto essere eseguito con l'atto di citazione in opposizione.

Parimenti va dichiarata inammissibile l'eccezione di nullità dei rapporti bancari in oggetto, proposta dall'opponente in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, trattandosi di eccezione che non è stata formulata con l'atto di citazione in opposizione. E tanto a prescindere dalla considerazione per la quale l'eccezione risulta essere del tutto generica, limitandosi l'intimato ad affermare che i documenti prodotti dalla controparte sarebbero inosservanti delle più elementari norme prescritte in materia di forma ad substantiam.

L'opposizione va, quindi, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo.

Le spese della presente procedura di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.1003/11, così provvede:

-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
-condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese della presente procedura di opposizione, che si liquidano in euro 4355,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.

pagina 3 di 4



Firmato Da: BONELLI MARIA NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: edf6e - Firmato Da: STRAVINO LUIGIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cdc0a9

Napoli, li 16-11-2015

Sentenza n. 14417/2015 pubbl. il 17/11/2015

RG n. 12507/2011

Repert. n. 17117/2015 del 17/11/2015

Il Giudice

Dott.ssa Luigia Stravino

pagina 4 di 4

Firmato Da: BONELLI MARIA NUNZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: edf69 - Firmato Da: STRAVINO LUGIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd0c9

